

### DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero della delibera	12
Data della delibera	24/6/2022
Oggetto	
Contenuto	<b>APPROVAZIONE PROSECUZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA COOPERATIVA ARCA, ENTE PROPRIETARIO E GESTORE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA IL MANDORLO DI VICCHIO</b>

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	ALTA INTEGRAZIONE E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 11.30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>		<i>peso voti</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%		x
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%		x
Firenze	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Vittoria Mercatali	Delegato	3,16%	x	
Palazzo di Senio	Iacopo Menghetti (2344/2022)	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Marco Brintazzoli (2257-22)	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

<i>Organismi/nominativo presidente</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		X
Consulta terzo settore Luciano Neri	X	

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	convenzione comunità educativa il Mandorlo

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	
Contenuto	<b>APPROVAZIONE PROSECUZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA COOPERATIVA ARCA, ENTE PROPRIETARIO E GESTORE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA IL MANDORLO DI VICCHIO</b>

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	ALTA INTEGRAZIONE E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	convenzione comunità educativa il Mandorlo

## L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

**DATO ATTO** che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e smi;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e smi e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

**DATO ATTO** che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

### VISTE:

1. la l. n. 328/2000 ‘Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali’;
2. la lrt n. 41, del 24/02/2005, ‘Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale’ e s.m.i.;
3. la l. n. 47/2017 ‘Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati’;
4. il D.Lgs. n. 50/2016 “nuovo codice degli appalti”;
5. la delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 recante linee guida per l'affidamento dei servizi sociali, con la quale la scelta del modello di erogazione dei servizi alla personale è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione precedente che ben può scegliere di ricorrere al convenzionamento basato sul modello dell'accreditamento;
6. la delibera ANAC n. 966 del 14.09.2016 con la quale si ritiene che i principi affermati nella suddetta delibera 32 possono ritenersi validi anche in vigenza del D.Lgs. 50/2016;

### RILEVATO che:

1. la Società Cooperativa ARCA è iscritta con D.P.G.R. n. 1194 del 29/09/1994 all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione A e risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'ente Pubblico;
2. la struttura “Il Mandorlo” è stata autorizzata in via definitiva al funzionamento dal Comune di Vicchio con Determinazione n. 686 del 29/12/2009 quale **Comunità Educativa a dimensione familiare e di Pronta Accoglienza per minori con età compresa tra gli 8 e i 18 anni, per una capienza massima di n. 12 posti residenziali e n. 6 posti complessivi di servizio diurno e semiresidenziale** e risulta accreditata ai fini della L.R. Toscana n. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei Servizi alla Persona del Sistema Sociale Integrato” e del relativo Regolamento attuativo approvato con DPGR n. 29/R del 03.03.2010, e successive modifiche e integrazioni;

3. con Determinazione n. 140 del 18.03.2010 e successivi rinnovi il Comune di Vicchio approvava la Convenzione per la Gestione della Comunità “Il Mandorlo” con la Società Cooperativa Arca di Firenze fino al 15.09.2018;
4. Il Comune di Vicchio, con nota Prot. n. 11363, del 08.08.2018, pervenuta al protocollo di questo ente nella stessa data, e registrata con il n. 2904, facendo seguito alle comunicazioni intercorse, ha chiesto alla SdS, quale ente competente, di procedere alla stipula di una nuova convenzione con la Coop Arca, per la gestione della comunità educativa in oggetto, con decorrenza settembre 2018;
5. La suddetta Comunità Educativa è munita di Carta dei Servizi e Regolamento di funzionamento, debitamente inoltrati e conservati agli atti d’ufficio SdS;
6. In data 18/11/2018 rep. n.94 è stata stipulata apposita convenzione con durata di anni 2 (due) a decorrere dal mese di settembre 2018 (cioè fino al 01.09.2020) e con previsione di rinnovo per ugual periodo (cioè fino al 01.09.2022);
7. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta;
8. la Struttura in parola è l’unica presente sul territorio, pertanto riveste notevole importanza soprattutto per i casi in cui è necessario mantenere rapporti fra il minore allontanato e il nucleo d’origine;

**VISTA** la nota della Cooperativa Arca del 11/04/2022 con la quale richiede in applicazione dell’art.9 della Convenzione Rep.n.94/2018 l’adeguamento della retta di una percentuale pari al 3,8% a decorrere dal 01/04/2022 e l’accettazione da parte nostra della loro proposta pec del 06/05/2022 prot.n.1650;

**VISTA** la nota della Cooperativa Arca pec del ns.prot.n. nella quale esprime parere favorevole al rinnovo del rapporto convenzionale con la SdS Mugello per il periodo sotto riportato;

**VISTO** che con decreto del Presidente della S.d.S. Mugello n. 3/2021 è stato nominato lo scrivente in qualità di Direttore;

1. il provvedimento del Direttore n. 109 del 22/12/2021 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessandra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali;
2. la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
3. **le Deliberazioni dell’Assemblea n. 3 del 16/02/2022 e n. 23 del 29/12/2021 di approvazione rispettivamente del Programma Operativo Annuale 2022 e del Bilancio Preventivo Economico anno 2022 e del Bilancio Pluriennale 2022/2024;**

**VISTA** la deliberazione di Assemblea SdS Mugello che approva lo schema di Convenzione per la struttura de qua per il periodo 01/09/2022-31/12/2025, con possibilità di rinnovo espresso per ulteriori 36 mesi;

**RITENUTO**, fermo restando la permanenza dei requisiti in capo alla struttura e all’ente proprietario e gestore, di approvare:

- la prosecuzione del rapporto convenzionale – in scadenza il prossimo 30/09/2022 – con la Cooperativa Arca, proprietario e gestore della Comunità educativa ‘Il Mandorlo’, autorizzata dal Comune di Vicchio e accreditata ai sensi della legge Regione Toscana n.82/2009 e s.m.i., e relativo regolamento 29R/2010, ed in possesso di Carta dei Servizi, unica struttura residenziale per minori del territorio della S.d.S.;
- lo schema di convenzione relativo al punto precedente secondo l’allegato “ A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

all'unanimità dei voti assegnati con le modalità previste dall'art. 13, comma 2, dello Statuto della S.d.S. Mugello e dato atto che i presenti sono indicati nel frontespizio del presente atto

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE**, fermo restando la permanenza dei requisiti in capo alla struttura e all'ente proprietario e gestore, la prosecuzione del rapporto convenzionale con la Cooperativa Arca, proprietario e gestore della Comunità educativa di tipo familiare per minori dagli otto ai diciotto anni 'il Mandorlo', autorizzata dal Comune di Vicchio, accreditata ai sensi della legge Regione Toscana n.82/2009 e s.m.i. e relativo Regolamento 29R/2010, ed in possesso di Carta dei Servizi, unica struttura residenziale per minori del territorio della S.d.S.,
2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione relativo al punto 1) secondo l'allegato " A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo on line per quindici giorni consecutivi;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti consorziati, al Collegio Sindacale, al Responsabile e Vice Responsabile Servizi Sociali-SIM, alla Cooperativa sociale Arca gestore della struttura.

f.to **IL DIRETTORE**  
**Dott. Marco Brintazzoli**

## **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO E ARCA COOP PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE PER MINORI "IL MANDORLO" DI VICCHIO**

Il giorno.....del mese di ..... dell'anno 2022 in Borgo San Lorenzo, presso la sede della Società della Salute del Mugello

### **TRA**

la Società della Salute del Mugello, di seguito S.d.S., rappresentata nella persona di Marco Brintazzoli nato a Firenze il ....., codice fiscale ..... e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, 50032, (FI), il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore della S.d.S., partita IVA/codice fiscale 05517830484

### **E**

La Società Cooperativa ARCA di Firenze, partita IVA/codice fiscale 03382330482, con sede legale in Via Aretina n. 265, 50136 Firenze, nella persona di ....., nato a ..... il ....., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Cooperativa stessa.

### **VISTI**

- La L.R. Toscana n. 41/2005 “Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la Tutela dei diritti di Cittadinanza sociale”;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 09 gennaio 2018 n°2/R, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all’art. 62 della L.R. Toscana 41/2005;
- La L.R. Toscana 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei Servizi alla Persona del Sistema Sociale Integrato”;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 29/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 82/2009;
- La L. n. 47/2017 ‘Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati’;

### **PREMESSO CHE**

- la Società Cooperativa ARCA è iscritta con D.P.G.R. n. 1194 del 29/09/1994 all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione A e risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’instaurarsi del rapporto convenzionale con l’ente Pubblico;
- la struttura “Il Mandorlo” è stata autorizzata in via definitiva al funzionamento dal Comune di Vicchio con Determinazione n. 686 del 29/12/2009 quale **Comunità Educativa a dimensione familiare e di Pronta Accoglienza per minori con età compresa tra gli 8 e i 18 anni, per una capienza massima di n. 12 posti residenziali e n. 6 posti complessivi di servizio diurno e semiresidenziale** e risulta accreditata ai fini della L.R. Toscana n. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei Servizi alla Persona del Sistema Sociale Integrato” e del relativo Regolamento attuativo approvato con DPGR n. 29/R del 03.03.2010, e successive modifiche e integrazioni;
- con Determinazione n. 140 del 18.03.2010 e successivi rinnovi il Comune di Vicchio approvava la Convenzione per la Gestione della Comunità “Il Mandorlo” con la Società Cooperativa Arca di Firenze fino al 15.09.2018;
- Il Comune di Vicchio, con nota Prot. n. 11363, del 08.08.2018, pervenuta al protocollo di questo ente nella stessa data, e registrata con il n. 2904, facendo seguito alle comunicazioni intercorse, ha chiesto alla SdS, quale ente competente, di procedere alla stipula di una nuova convenzione con la Coop Arca, per la gestione della comunità educativa in oggetto, con decorrenza settembre 2018;
- La suddetta Comunità Educativa è munita di Carta dei Servizi e Regolamento di funzionamento, debitamente inoltrati e conservati agli atti d’ufficio SdS;
- In data 18/11/2018 rep. n.94 è stata stipulata apposita convenzione con durata di anni 2 (due) a decorrere dal mese di settembre 2018 (cioè fino al 01.09.2020) e con previsione di rinnovo per

- ugual periodo (cioè fino al 01.09.2022);
- Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta;
  - la Struttura in parola è l'unica presente sul territorio, pertanto riveste notevole importanza soprattutto per i casi in cui è necessario mantenere rapporti fra il minore allontanato e il nucleo d'origine;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva SdS Mugello n. 13 del 26.09.2018 e nulla ostando al funzionamento del servizio;

Vista la nota della Cooperativa Arca del 11/04/2022 con la quale richiede in applicazione dell'art.9 della Convenzione Rep.n.94/2018 l'adeguamento della retta di una percentuale pari al 3,8% a decorrere dal 01/04/2022 e l'accettazione da parte nostra della loro proposta pec del 06/05/2022 prot.n.1650;

Vista la nota della Cooperativa Arca pec del ns.prot.n. nella quale esprime parere favorevole al rinnovo del rapporto convenzionale con la SdS Mugello per il periodo sotto riportato;

Vista la deliberazione di Assemblea SdS Mugello n. del che approva lo schema di Convenzione per la struttura de qua per il periodo 01/09/2022-31/12/2025, con possibilità di rinnovo espresso per ulteriori 36 mesi;

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO**

La sopra riportata premessa, che si intende qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione:

- **della Comunità Educativa a dimensione familiare per minori "Il Mandorlo";**
  - **del servizio diurno e semiresidenziale;**
  - **della Pronta Accoglienza;**
- ubicati in Vicchio, Via Costoli n. 4.**

La Società della Salute del Mugello intende avvalersi delle prestazioni educative e socio-assistenziali assicurate dalla cooperativa Sociale Arca, a favore di soggetti assistibili (minori 8-18 anni) di competenza dei Comuni della zona Mugello, in stato di abbandono morale e/o materiale.

### **ART. 2 - PROGETTO EDUCATIVO GENERALE**

La Cooperativa Sociale Arca gestisce la Comunità Educativa "Il Mandorlo", nel suo insieme, attraverso una progettualità e una metodologia educativa e di socializzazione che vede il minore come soggetto del processo educativo in atto.

La Comunità lavora in un'ottica di rete per favorire le relazioni esterne del minore attraverso la scuola, i coetanei ed opportuni contesti di socializzazione, formazione ed orientamento.

L'attuazione degli interventi si ispira ai principi definiti dalla vigente legislazione nazionale e dal Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. Toscana n. 41/2005 (Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la Tutela dei Diritti di Cittadinanza sociale) di cui in premessa.

La Società Cooperativa Arca si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione ai responsabili dei Servizi Sociali territorialmente competenti delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

La Società della Salute del Mugello è tenuta a comunicare al responsabile nominato dalla Cooperativa Arca, nel rispetto della normativa sulla Privacy e del segreto professionale, ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché sulla validità della presente Convenzione.

### **ART. 3 - DESTINATARI**

La S.d.S. Mugello ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione i minori di età compresa fra gli 8 e i 18 anni (salvo deroghe documentate in esito a disposizioni delle autorità competenti) individuati dal Servizio Sociale Professionale secondo le procedure amministrative

vigenti, le norme che regolano la competenza e a sostenere l'onere della retta.

Per i minori stranieri non accompagnati valgono le disposizioni dell'art. 5, comma 3, della L.R. Toscana 41/2005 "Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la Tutela dei diritti di Cittadinanza sociale" e del disposto della L. n. 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori non accompagnati".

#### **ART. 4 - POSTI CONVENZIONATI**

I posti della Struttura, autorizzati come evidenziato in premessa, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-educative ed assistenziali destinate ai soggetti di cui al precedente art. 3, potranno essere a disposizione di utenti provenienti da altri ambiti territoriali salve le necessità della SdS Mugello. Il servizio si impegna a riservare, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, n. 1 posto di pronta accoglienza a favore di utenti afferenti al territorio della SdS. Mugello, impegnandosi, tranne che nel periodo in cui siano trasferite le attività a seguito di spostamenti programmati (es: vacanze estive max 1 settimana), ad accogliere il minore nell'immediatezza, compatibilmente con i tempi organizzativi strettamente necessari all'accoglienza stessa. A tale scopo la struttura attiva il servizio di reperibilità che comprende la ricezione telefonica e l'ammissione 24 ore su 24. Il relativo numero di telefono è stato comunicato ufficialmente dalla Coop Arca alla SdS Mugello.

La pronta accoglienza ha una durata massima di trenta giorni, eventualmente prorogabile per altri trenta giorni con valutazione congiunta e motivata da parte del Servizio Sociale Professionale.

#### **ART. 5 - AMMISSIONI**

La richiesta di ammissione, ai tre servizi, residenziale, semiresidenziale e pronta accoglienza, deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile del Servizio, dall'equipe interna e dagli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il minore e la sua famiglia.

La Società della Salute del Mugello avrà cura di emettere per ciascun utente inserito in Comunità apposito provvedimento amministrativo denominato "impegnativa". Tali impegnative, emesse dall'Ufficio Alta Integrazione e Servizi socio-assistenziali, saranno predisposte entro trenta giorni dal ricevimento di proposta formale di inserimento da parte del Servizio Sociale e devono pervenire all'ufficio amministrativo del gestore ed alla struttura almeno cinque giorni prima del previsto ingresso dell'utente in struttura o, in caso di ammissioni disposte d'urgenza, almeno il giorno successivo, anticipato da comunicazione mail del Responsabile SIM/Responsabile Alta Integrazione e gestione associata Servizi Sociali al referente della struttura individuato e comunicato dalla Cooperativa alla SdS. Sono fatte salve particolari situazioni, motivate da urgenze particolari.

Le impegnative devono indicare la tipologia dell'intervento richiesto, il periodo autorizzato, il soggetto responsabile della presa in carico e l'importo della retta da corrispondere.

#### **ART. 6 - AMMISSIONI IN PRONTA ACCOGLIENZA**

Per la corretta ammissione del minore nel posto riservato di Pronta Accoglienza alla S.d.S. Mugello è necessario siano soddisfatte le seguenti modalità:

- a) l'ingresso del minore deve avvenire entro le 24 ore dalla richiesta;
- b) le ammissioni, che avranno tutte carattere di emergenza, possono avvenire su richiesta :
  - dei competenti Servizi Sociali territoriali, con autorizzazione del Responsabile del Servizio SIM;
  - dalle Forze dell'Ordine, previa consegna del verbale di accompagnamento;
  - su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per interventi che richiedono l'ammissione immediata.

La struttura dovrà comunicare, contestualmente all'ingresso del minore, l'avvenuto inserimento al Servizio Sociale Professionale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e, nel caso di minori stranieri, anche alla Questura-Ufficio Anticrimine.

La durata dell'inserimento in pronta accoglienza è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 4 della presente.

#### **ART. 7 - DIMISSIONI**

Le dimissioni dei minori, quando non siano decise per diretta volontà degli interessati (qualora ne ricorra la fattispecie giuridica) e da chi ne esercita la tutela, devono avvenire previa valutazione



congiunta fra gli operatori sociosanitari coinvolti e il Responsabile della struttura, secondo le modalità e i tempi concordati.

In caso di allontanamento non concordato o fuga del minore, il servizio è tenuto a notificarlo al Servizio Sociale che ha disposto l'inserimento e a tutti gli Enti ai quali viene regolarmente inviata la comunicazione di inserimento. Sarà cura dell'Assistente sociale di riferimento comunicare tale evento all'Ufficio Alta Integrazione e Servizi Socio-assistenziali della S.d.S. Mugello.

### **ART. 8 - PRESTAZIONI**

Il servizio si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:

1. alloggio e vitto secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL;
2. igiene e cura della persona;
3. cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite e lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia di età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
4. riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
5. disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno, salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l'Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal regolamento interno;
6. interventi che favoriscono la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare un contesto di tipo familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della Comunità;
7. partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo delle risorse locali;
8. attività di tipo scolastico (sostegno scolastico individuale); servizio educativo;
9. rapporti con la scuola frequentata dal minore: il minore viene inserito, salvo diversi accordi, presso le scuole del Mugello. In caso di inserimento presso Istituti fuori territorio tutte le spese, trasporti inclusi, devono ritenersi a carico dell'Ente inviante. Quanto sopra vale anche per inserimenti formativi, socio occupazionali, lavorativi. Tutto ciò fa riferimento alle attuali normative relative all'obbligo scolastico e formativo;
10. assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto;
11. corredo personale di base al bisogno (biancheria intima). Servizio di Lavanderia e Stireria. A tal proposito, l'utente inserito in comunità deve essere fornito, al suo ingresso, di una dotazione personale sufficiente. Nel caso si verificano condizioni per le quali tale dotazione sia inesistente o inadeguata, sarà cura della comunità provvedere all'acquisto di quanto necessario, previo accordo con il Servizio inviante al quale verrà rimessa regolare documentazione giustificativa delle spese sostenute che saranno a carico dello stesso;
12. accompagnamento da/a scuola e in altri luoghi del territorio comunale per motivi strettamente necessari;
13. oneri per l'assistenza sanitaria coperti dal S.S.N.. Interventi che esulino da quanto previsto, concordati con il Servizio inviante, devono ritenersi a carico dello stesso;

Per quanto concerne il **SERVIZIO DIURNO E SEMIRESIDENZIALE**, è prevista la partecipazione del minore alle attività pomeridiane della Comunità con o senza fruizione di uno o di due dei pasti principali e in particolare:

-interventi che favoriscono la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare un contesto di tipo familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della Comunità;

-partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo delle risorse locali;

-attività di tipo scolastico (sostegno scolastico individuale); servizio educativo;

-rapporti con la scuola frequentata dal minore.

### **ART. 9 - CORRISPETTIVI**

La retta giornaliera per il servizio residenziale è pari ad € 86,84 + IVA e comprende le prestazioni di

cui al precedente articolo.

Le rette giornaliere per il **servizio semiresidenziale e diurno** sono così definite:

- Servizio di giornata corta con n. 1 pasto: € 40,53+ IVA
- Servizio di giornata lunga con n. 2 pasti: € 44+ IVA
- Laddove si addivenisse alla necessità di rispondere a bisogni individuali con educatore specificamente individuato (incontri protetti ecc..) il costo della prestazione è di euro 20,24 oltre IVA di legge.
- Per quanto riguarda il posto di Pronta Accoglienza riservato alla S.d.S. si concorda la fatturazione del 50% da parte della Coop Arca della retta residenziale per il mantenimento dello stesso.
- Per la conservazione del posto, nei casi di cui all'art. successivo, si concorda la fatturazione del 50% dell'importo della retta residenziale.

Gli importi delle rette come sopra stabiliti si intendono invariati per la durata di un anno dalla stipula della presente Convenzione. Eventuali successive revisioni dovute ad adeguamenti normativi o per rivalutazioni ISTAT saranno oggetto di contraddittorio tra le parti.

La Coop Arca potrà applicare una diversa retta giornaliera agli altri Enti invianti, rispetto a quella applicata alla SdS Mugello. In tal caso la Coop. stessa ne darà tempestiva comunicazione alla SdS Mugello.

### **ART. 10 - CONSERVAZIONE DEL POSTO**

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di assenza per i seguenti motivi:

- Necessità di cure presso gli ospedali;
- Soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni nel mese)
- Rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max 15 giorni nel mese);
- Fuga (per i primi 5 giorni).

Viene considerato assente il minore per il quale non viene erogato nessun servizio da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (0/24h).

Nel caso di ricoveri ospedalieri, a fronte di richiesta da parte degli Enti coinvolti, saranno riconosciute le ore necessarie ed effettuate dall'educatore dedicato, detratto l'importo della retta giornaliera prevista.

### **ART. 11 - INTEGRAZIONE RETTA E SERVIZI AGGIUNTIVI**

Resta facoltà dei Servizi Sociali responsabili della presa in carico del minore, stabilire, di concerto con la Struttura, eventuali integrazioni (fino ad un massimo del 15%) della retta giornaliera di cui all'art. 9 della presente Convenzione nell'ambito del Piano Educativo Individuale, qualora vengano a concorrere situazioni particolari legate a specifiche esigenze del minore.

In linea di massima, il servizio ha facoltà di disporre tale integrazione nei seguenti casi:

- integrazione corredo vestiario di base;
- trasporti per motivi scolastici, per partecipazione a corsi di istruzione e sportivi;
- spese per corsi scolastici o formativi (iscrizione, libri, accessori, strumenti, ecc) quando non siano coperte da altri contributi da parte dell'S.d.S. o altro Ente

L'Assistente Sociale ha altresì facoltà di disporre, mediante relazione motivata, eventuali prestazioni di supporto educativo individuale aggiuntivo al costo orario di € 20,24 + IVA per:

- accompagnamenti del minore fuori dal territorio comunale da effettuarsi per motivi strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Educativo Individuale;
- interventi di sostegno per particolari problematiche legate al percorso scolastico individuale del minore, a seguito di segnalazione formale da parte delle istituzioni scolastiche competenti.

La S.d.S. Mugello e gli altri Enti invianti corrisponderanno il rimborso delle spese sanitarie e delle spese amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno per i minori accolti, dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa da allegare ai documenti contabili.

### **ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Ente Gestore ha provveduto a stipulare apposita Polizza RCTO per i danni procurati a terzi (persone e-o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando la SDS Mugello da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del medesimo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della SDS. L'Ente gestore è titolare anche di una Polizza Infortuni cumulativa a favore dei Minori ospitati. Le copie conformi all'originale delle suddette Polizze vengono consegnate alla SDS Mugello.

#### **ART. 13 - DURATA**

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal mese di settembre 2022 (cioè fino al 31/12/2025), e potrà essere rinnovata, previa acquisizione di comunicazione scritta, per ugual periodo (fino al 31/12/2028) qualora non intervenga formale disdetta scritta da una delle parti, con preavviso di almeno sei mesi.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta e potrà essere rinnovato con atto scritto previo accordo fra le parti .

Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo l'ente riconosce l'adeguamento automatico dell'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivante dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente della Struttura.

La S.d.S. si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto e in caso di mancato adempimento degli obblighi connessi alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e successive modifiche.

#### **ART. 14 - PERSONALE**

Il Servizio si avvale:

- di personale educativo e di assistenza oltre a un sistema di prestazioni educative come specificati nel Progetto Educativo generale tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente ai bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale Per il resto la comunità fa riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale vigente.
- di volontari e operatori del servizio civile curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

#### **ART. 15 - OBBLIGHI DEL SERVIZIO**

La struttura si impegna a predisporre e a tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria. Il sistema informativo dei servizi residenziali, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio, con particolare riferimento alla Carta dei Servizi ed al Regolamento inoltrati dalla Coop Arca con nota del \_\_\_\_\_ ;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale) con particolare riferimento a:
  - a) documentazione d'ingresso: relazione sociale da parte dei servizi inviati, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici, permesso di soggiorno, documento per l'assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell'Ente competente);
  - b) sintesi delle riunioni di valutazione dell'ammissione;

- c) registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
- d) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;
- e) registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
- f) sintesi delle riunioni per decidere le dimissioni;
- le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);
- le riunioni del "gruppo di lavoro" (verbali);
- i rapporti con i servizi del territorio, come documentati anche da verbali e verifiche.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI DELLA S.D.S. MUGELLO**

L'S.d.S. Mugello individua le (risorse tecniche) e finanziarie necessarie al funzionamento efficace ed efficiente dei rapporti con i servizi socio-educativi a carattere residenziale, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione.

#### **ART. 17 - PAGAMENTI**

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture elettroniche emesse mensilmente dalla Cooperativa Arca, previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività da parte dei responsabili individuati dalla S.d.S. Mugello. Nella fattura o in un documento allegato dovranno essere specificate le presenze giornaliere effettive dei singoli utenti accolti.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla Società della Salute del Mugello, Via Palmiro Togliatti n. 29, 50032 Borgo San Lorenzo (FI), C.F. e P. IVA 05517830484 e il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate è il seguente: UFT17VY.

Sulle fatture elettroniche dovrà essere obbligatoriamente riportato:

- al punto 2.1.2.2 un codice alfanumerico che verrà successivamente comunicato dalla S.d.S.;
- al punto 2.1.8.1 il numero della fattura;
- al punto 2.1.8.2 la data della fattura;
- al punto 2.1.1.11 la natura dell'attività.

I pagamenti di cui ai punti precedenti saranno effettuati tramite la tesoreria ed esclusivamente con bonifico bancario, previa verifica:

- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C.;
- inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).

#### **ART. 18 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti, la Società della Salute del Mugello e la Società Cooperativa Arca di Firenze, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Ai sensi dell'art. 4, punto n. 10 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per effetto della presente convenzione la Società della Salute del Mugello in qualità di **Titolare del Trattamento** designa la Società Cooperativa Arca quale **Responsabile del Trattamento** dei dati personali connessi all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione del servizio così come previste agli articoli precedenti.

L'atto di nomina/designazione che disciplina i trattamenti che la Società Cooperativa Arca è chiamata a effettuare in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg.UE 2016/679 avrà una durata pari alla durata della presente convenzione con puntuale indicazione delle categorie di dati personali, la natura, la finalità del trattamento, le categorie di interessati nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento esercitabili nei confronti del Responsabile del trattamento e viene, per l'effetto, allegata alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Per quanto concerne la base giuridica del trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 Reg.UE 2016/679 si precisa che essa è costituita dall'art. 2-sexies, comma 2, lett. s) D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dall'art. 9, par. 2, lett. g).

Per quanto non espressamente previsto e dettagliato nell'atto di nomina/designazione quale Responsabile del trattamento ma, in ogni caso, limitatamente a quanto richiesto e necessario per l'esecuzione del servizio presso la struttura "Il Mandorlo", la Società Cooperativa Arca agirà quale autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 10 Reg.Ue 2016/679.

#### **ART. 19 – CONTROLLI**

Apposita Commissione multidisciplinare istituita presso l'Az. USL Toscana Centro, competente al rilascio del parere per l'autorizzazione al funzionamento ex art.21 L.R. n.41/2005, esercita il controllo in ordine alle attività esercitate e al mantenimento dei requisiti strutturali.

La SdS è tenuta a vigilare sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e sui luoghi di lavoro e sull'applicazione corretta del Contratto collettivo di nazionale di Settore.

#### **ART. 20 - INADEMPIENZE**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione in generale e art.19 c.2 in particolare, saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo (almeno 5 giorni lavorativi), affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

#### **Art. 21 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

#### **ART. 22 - RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 460/1997. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Borgo San Lorenzo,.....

Per la Cooperativa ARCA - ....., Presidente del Consiglio di Amm.ne

Per la Società della Salute Mugello - Il Direttore Dott. Marco Brintazzoli.....